



COMUNE DI CARINARO

Provincia di

Caserta

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA SINDACALE PER ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 30.12.2021 AL 09.01.2022.

ORDINANZA Nr. 43/2021

del 30-12-2021

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, e i decreti legge n. 19 del 25 marzo 2021, n. 33 del 16 maggio 2021, n. 105 del 23 luglio 2021 (convertito con legge 16 settembre 2021) e n. 221 del 24 dicembre 2021, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19, rispettivamente, sino al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2022, fino al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", comprese le Ordinanze del Ministro della Salute, e tutt'ora vigenti;

PRESO ATTO che sul territorio comunale si stanno verificando numerosi casi di positività al Covid-19;

RITENUTO opportuno adottare misure aggiuntive rispetto alle ordinanze regionali n.27 e 28 del 2021 e dal decreto festività;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere urgente, al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;

RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché di coordinare gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura degli uffici;

ORDINA

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate, per il periodo dal 30.12.2021 al 09.01.2022 e a titolo precauzionale:

1. la sospensione di ogni attività di intrattenimento (musica e attività danzanti) presso tutti gli esercizi commerciali e presso tutte le attività somministrazione di alimenti e bevande;
2. Il divieto di stazionamento presso ville, parchi, piazze e negli spazi antistanti le attività commerciali;
3. il divieto di consumo di alimenti e bevande all’interno dei locali dei cosiddetti “bar”, salvo quanto previsto dall’ordinanza regionale n. 28/2021;
4. l’isolamento domiciliare delle persone risultate positive ai test covid-19. Tale isolamento si estende ai famigliari o conviventi, entrati in contatto con il famigliare, risultato positivo al test, come disposto dalle linee guida nazionali;
5. Il divieto di stazionamento nell’area antistante l’Ufficio Postale di Via Petrarca
6. Il controllo, da parte degli esercenti il commercio o loro delegati, della certificazione della vaccinazione covid-19, prima dell’accesso negli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza mediante apposita Pubblicazione sul Sito Web del Comune e che sia trasmessa al Comando Polizia Municipale di Carinaro (CE)

Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:

- al Prefetto della provincia di Caserta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;
- al TAR Regione Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 30 Dicembre 2021



Il Sindaco
Dot. Nicola Affinito